

Indice

- Decreto flussi: integrate le quote per lavoro stagionale;
- Agenzie di somministrazione: autorizzate per l'invio dell'istanze di nulla-osta al lavoro;
- Accoglienza nei CAS: revoca per i titolari della protezione internazionale;
- Testo Unico Immigrazione: le modifiche introdotte dal D.L. 75/2023;
- Legge Europea 2023: le modifiche alla normativa sull'immigrazione;
- Illegittima la sospensione della pensione di inabilità civile: per il permesso di soggiorno in fase di rinnovo;
- Italia-Moldavia: l'accordo in materia di Sicurezza sociale;
- I lavoratori stranieri nel mercato del lavoro: il rapporto del Ministero del Lavoro

Decreto flussi

Integrate le quote per lavoro stagionale

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14.08.2023 è stato pubblicato il [DPCM 19.07.2023](#) con il quale sono state integrate le quote dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2022, già programmati con il DPCM 29.12.2022.

L'integrazione riguarda esclusivamente le quote riservate al lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero fino ad un massimo di 40.000 unità, a valere sulle domande già presentate al 14.08.2023 (data di pubblicazione del DPCM 19.07.2023 sulla Gazzetta Ufficiale). La [circolare del 10.08.2023](#) emanata congiuntamente dai Ministeri "interessati", ribadisce che le quote di ingresso integrative sono riservate ai lavoratori dei seguenti Paesi:

- Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Una quota di 1.000 unità sarà riservata ai lavoratori stagionali che abbiano fatto ingresso in Italia almeno una volta negli ultimi 5 anni per i quali i datori di lavoro abbiano richiesto il rilascio del nulla-osta pluriennale.

Agenzie di somministrazione

Autorizzate per l'invio dell'istanze di nulla-osta al lavoro

Dopo la [circolare dell'INL del 15 maggio 2023](#), il 10 agosto scorso, i Ministeri dell'Interno e del Lavoro hanno emanato una [circolare](#) con la quale hanno fornito le indicazioni operative per la presentazione da parte delle Agenzie di somministrazione di lavoro, delle istanze di nulla osta al lavoro relative all'ingresso di cittadini non comunitari residenti all'estero. La circolare specifica che tali agenzie potranno presentare le istanze relative al rilascio delle predette autorizzazioni attraverso le consuete procedure telematiche, per:

- lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 TUI);
- i corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine (art. 23 TUI);
- lavoro stagionale (art. 24);
- lavoro in casi particolari (art. 27 TUI): persone che svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari"; infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private;
- lavoratori altamente qualificati (art. 27quater TUI).

Le agenzie potranno fruire delle procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni all'ingresso in Italia, introdotte dal D.L. 20/2023 convertito dalla L. 50/2023. Al lavoratore dovrà essere applicato lo specifico CCNL, quello di somministrazione delle agenzie per il

lavoro, opportunamente integrato dal CCNL applicato dal soggetto utilizzatore. Infine, le agenzie di somministrazione di lavoro dovranno essere regolarmente iscritte all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro (APL) e avere sede legale o dipendenza (sede operativa) in Italia.

Accoglienza nei CAS

Revoca per i titolari della protezione internazionale

Il 7 agosto 2023, il Ministero dell'Interno ha diramato una [circolare](#) con la quale è stato disposto che nei confronti dei soggetti "...che abbiano ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale, ma che siano ancora ospitati nelle strutture di cui agli artt. 9 e 11 del citato D.Lgs. 142/2015 (CAS, Centri di accoglienza straordinaria)... venga disposta la cessazione delle misure di accoglienza, anche nelle more della consegna del conseguente permesso di soggiorno...". Ci risulta che le Prefetture stiano eseguendo gli allontanamenti dei soggetti interessati dalle strutture di accoglienza. Vi chiediamo pertanto, di aggiornarci rispetto a come sta evolvendo la situazione, segnalandoci le problematiche che tale decisione inevitabilmente comporterà nei territori.

Testo Unico Immigrazione

Le modifiche introdotte dal D.L. 75/2023

L'[art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75](#) convertito con la Legge 10 agosto 2023, n. 112 («Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni...») ha introdotto due modifiche al Testo Unico Immigrazione (leggi la scheda [cliccando qui](#)). La prima riguarda il comma 1 dell'art. 6 del TUI. La nuova formulazione del testo rende evidente che la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro possa avvenire al di fuori delle quote previste dalla programmazione dei flussi. La seconda modifica riguarda l'art. 27 TUI e prevede la possibilità di rilasciare l'autorizzazione all'ingresso in Italia al di fuori delle quote, per i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate ... operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano. La norma prevede procedure autorizzative semplificate (leggi la scheda [cliccando qui](#)).

Legge Europea 2023

Le modifiche alla normativa sull'immigrazione

Il [decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69](#) convertito con la Legge 10 agosto 2023, n. 103 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano) ha modificato la normativa in materia di immigrazione (leggi la scheda [cliccando qui](#)).

L'**art. 17 del DL 69/2023** riconosce agli attestati inerenti il soggiorno in Italia dei cittadini dell'Unione europea la qualifica di "carte valori" vale a dire di documenti "... realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni...".

L'**art.18 del DL suddetto** interviene su alcuni aspetti del TUI e del Regolamento di attuazione riguardanti:

- gli adempimenti a cui il cittadino straniero deve sottostare per l'ingresso in Italia, tra i quali mettere a disposizione i propri dati biometrici ai fini delle verifiche di frontiera

previste dal codice frontiere Schengen, la registrazione nel sistema di ingressi/uscite (entry-exit system-EES) dei dati richiesti ai fini del controllo, il possesso dell' "autorizzazione ai viaggi"...

- il diritto a presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera;
- nuove casistiche in cui è previsto l'applicazione del divieto di reingresso nel territorio dello Stato (leggi la [scheda TUI](#) e la [scheda Regolamento](#)).

L'**art. 18ter del DL suddetto** ha modificato l'art. 23 del Dlgs 30/2007, prevedendo che:

- le disposizioni del decreto legislativo 30/2007, se più favorevoli, si applichino ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana che abbiano esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo;
- ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, sia rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, valido cinque anni, rinnovabile alla scadenza, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro; il permesso di soggiorno e' rilasciato a seguito della prima richiesta o della presentazione dell'istanza di aggiornamento. Non è previsto il pagamento del contributo per il rilascio/rinnovo (leggi la scheda [cliccando qui](#)).

Illegittima la sospensione della pensione di inabilità civile

Per il permesso di soggiorno in fase di rinnovo

Il [Tribunale di Lecce](#) ha accolto in via cautelare, il ricorso presentato da una cittadina straniera a cui l'INPS aveva sospeso l'erogazione della pensione di inabilità civile in ragione della scadenza del permesso di soggiorno sebbene per quest'ultimo l'interessata avesse presentato la domanda di rinnovo in tempo utile.

Nella trattazione del caso, il Tribunale ha affrontato anche il problema del pagamento della pensione di inabilità per il periodo intercorrente tra la scadenza del permesso di soggiorno e l'emissione del permesso di soggiorno rinnovato.

Nella decisione, il Tribunale ha affermato che *"... a fronte di una tempestiva e completa domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, la posizione del richiedente non può essere pregiudicata dal dilatarsi dei tempi per il completamento della procedura di rinnovo, risultando al contrario logico e ragionevole ritenere che l'interessato è comunque legittimamente soggiornante nel territorio nazionale e ha diritto a continuare a godere delle prestazioni in precedenza riconosciutegli sino al momento della definizione della procedura..."*.

Infine, il Tribunale ha evidenziato che l'INPS si è già espresso sulla questione con alcuni messaggi, evidenziando che gli effetti dei diritti esercitati dal cittadino straniero nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso. A tale riguardo, nell'ordinanza vengono richiamati i messaggi INPS n° [27641/2006](#) (in materia di diritti del lavoratore straniero), n° [11292/08](#) (in materia di diritto all'indennità di disoccupazione) e n° [2951/22](#) (in tema di assegno unico).

Italia-Moldavia

L'accordo in materia di Sicurezza sociale

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2023 della [Legge n. 94 dell'11 luglio 2023](#), è stato ratificato l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 18 giugno 2021. L'Accordo persegue l'obiettivo di facilitare il flusso di informazioni e dati tra le Istituzioni di sicurezza

sociale e assicurare l'esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale. Con la sottoscrizione dell'Accordo i due Paesi si impegnano ad assicurare certezza giuridica nelle tutele dei diritti legati all'attività lavorativa, in condizioni di reciprocità, e la trasferibilità dei trattamenti di pensione in favore di tutti i cittadini che hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa rispettivamente in Italia o nella Repubblica di Moldova.

L'Accordo si applica:

1. per la Repubblica di Moldova, alle seguenti prestazioni di sicurezza sociale:

- a) la pensione per limite d'età;
- b) la pensione di disabilità causata da una malattia generale;
- c) la pensione e l'indennità di disabilità causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale;
- d) la pensione ai superstiti;

2. per la Repubblica Italiana:

- a) alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
- b) alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

L'Accordo è entrato in il vigore il 26 luglio scorso e ha durata illimitata. (fonte: integrazioneimmigranti.it)

I lavoratori stranieri nel mercato del lavoro

Il rapporto del Ministero del Lavoro

Il 2 agosto scorso il Ministero del Lavoro e della Politiche sociali ha pubblicato il XIII Rapporto "Gli Stranieri nel mercato del lavoro in Italia" ([La sintesi](#) - [Il rapporto integrale](#) - [il cruscotto statistico](#)). In un quadro complessivamente positivo per l'occupazione in Italia, si conferma la ripresa del lavoro dei cittadini migranti. Gli occupati stranieri in Italia sono 2,4 milioni, + 5,2% in un anno, e rappresentano il 10,3% del totale degli occupati. Il tasso di occupazione è al 60,6% (tra gli italiani è 60,1%), la disoccupazione al 12% (7,6%) e l'inattività al 31,2% (34,8%), tutti indicatori in miglioramento rispetto al 2021. Anche le Comunicazioni Obbligatorie confermano il trend positivo: le attivazioni di contratti con cittadini stranieri sono cresciute del 12,4% in un anno (+10,5 quelle con italiani), con un incremento più consistente per gli stranieri Extra UE (+14,9%) che per gli UE (+5,8%)... (fonte: integrazioneimmigranti.it)